



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	INGUSCI	ARISTODEMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DIMA	LUCIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GURRADO	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° [redacted] 11

UDIENZA DEL

04/11/2011

ore 09:00

SENTENZA

N° 02/14/2012

PRONUNCIATA IL

04/11/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 GEN. 2012

Il Segretario

II. SEGRETARIO
GIUSEPPE DESANTIS

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° [redacted]/11 depositato il 03/05/2011
- avverso la sentenza n° [redacted]/21/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE PUGLIA(SEZ.BARI)

controparte:

[redacted] ONLUS [redacted]

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
CORSO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Atti Impugnati:

COMUNICAZIONE n° [redacted]

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Associazione [redacted] onlus con sede legale in Taranto in data 7.2.2006 inoltrava telematicamente domanda di iscrizione all'elenco ex art. 1 comma 337 lett. A della legge 266/2005 relativo alle ONLUS ammesse al c.d beneficio del 5 per mille. La detta domanda veniva respinta dalla Agenzia delle Entrate di Bari poiché il codice fiscale non risultava registrato in Anagrafe Tributaria. Indi in data 31.3.2006 veniva ripresentata domanda di iscrizione con la indicazione del codice fiscale esatto in luogo del numero di partita IVA erroneamente indicato nella precedente domanda. Anche questa domanda e quella successiva presentata in data 17.11.2006 venivano respinte sul rilievo che non era stato comunicato l'esatto codice fiscale entro il 1.3.2006 ex art. 1 comma 3 del DPCM del 20.01.2006.

A seguito della proroga dei termini disposta con DL 20.12.2008 n° 2007 l'Assosociazione in data 9.1.2009 rinnovava la richiesta di inserimento negli appositi elenchi, ma ancora una volta veniva respinta con la motivazione che la proroga riguardava "solo gli Enti che avevano prodotto tempestivamente entro e non oltre il 20.2.2006 per via telematica la domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato".

Proposto ricorso innanzi alla CTP di Bari per carenza di motivazione della comunicazione, violazione dello statuto del contribuente e per affermare la sussistenza dei prescritti requisiti per l'inserimento negli elenchi, l'adita Commissione con sentenza n° 192/21/10 del 6.5.2010 accoglieva il ricorso ordinando all'Agenzia delle Entrate di iscrivere la ricorrente negli elenchi di cui all'art. 1 comma 337 Legge 266/2005 con la decorrenza indicata nella domanda originale.

Avverso la citata sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Dlgs n° 546/92 - difetto di giurisdizione del giudice adito; 2) difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del Dlgs n° 546/92 - inammissibilità del ricorso di primo grado; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del Dlgs n° 207/2008 e dell'art. 1 del DPCM 20.01.2006. Conclude chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice tributario essendo



competente il giudice ordinario; in via subordinata chiede la inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso atto non impugnabile o dichiarare la legittimità della comunicazione, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio.

Resiste l'Associazione con controdeduzioni depositate in Segreteria in data 6.10.2011 con le quali contesta le avverse argomentazioni e conclusioni ribadendo la giurisdizione del giudice tributario, l'ammissibilità del ricorso introduttivo e nel merito la sussistenza dei requisiti per l'inserimento negli appositi elenchi. Conclude per la conferma della decisione impugnata con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del doppio grado.

Alla odierna udienza pubblica sono comparsi per l'Associazione il Dott. Vito Montanaro e per l'Ufficio finanziario la Dott. Santa Pierro i quali si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzia delle Entrate va rigettato perchè infondato.

In via preliminare va disatteso il dedotto difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, vertendosi in materia di natura fiscale concernente la sussistenza di requisiti soggettivi per la iscrizione negli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio fiscale del cinque per mille; di tal che il relativo provvedimento di diniego o di esclusione, precludendo la possibilità di fruire di tale beneficio, è annoverabile tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 lett. h) del Dlgs 546/92 la cui cognizione spetta ex art. 2 del Delgs. 546/92 al Giudice Tributario.


L'assunto dell'Amministrazione e le argomentazioni che lo accompagnano non sono condivisibili giacchè non è in discussione la natura del beneficio, bensì la regolarità della domanda di un soggetto potenzialmente destinatario del beneficio che ha già (superato il vaglio) ottenuto, con efficacia costitutiva, la iscrizione nel registro delle ONLUS ad opera della stessa Amministrazione finanziaria.

Sul punto non si appalesa pertinenza il duplice richiamo ai pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Cassazione posto che il primo attiene alla natura (non tributaria) della quota del 5 per mille, mentre il dictum della Cassazione è stato reso con riferimento alla natura della pretesa sanzionatoria.

Parimenti da disattendere è l'ulteriore eccezione preliminare



COPIA RELATA
ESCLUSIVAMENTE PER



dell'ufficio appellante sulla inammissibilità del ricorso introduttivo per le medesime considerazioni innanzi svolte. Invero, la comunicazione impugnata esprime, con carattere di definitività, il diniego alla iscrizione negli appositi elenchi per beneficiare della quota del 5 per mille e in quanto tale fa sorgere in capo al destinatario l'interesse ex art. 100 cpc ad invocare una tutela giurisdizionale. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del dlgs n° 546/92, "va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost) e di buon andamento della p.a. (Art. 97) che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n° 448 del 2001.). Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con la esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza necessità di attendere che la stessasi vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato....." (Cass. Sent. N° 210945 dell'8.10.2007)

Quanto al merito il Collegio rileva che dagli atti di causa risulta incontestato che l'Associazione ha prodotto (regolare) istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 comma 337 lett. A della legge 266/2005 in data 7.2.2006 e, dunque, tempestivamente in relazione alla data ultima del 20.2.2006. Risulta, altrettanto pacifico che tale istanza e le successive di correzione sono state rigettate unicamente perchè conteneva una errata indicazione del codice fiscale e non anche perchè l'Associazione era sfornita dei previsti requisiti.

Il diniego così motivato non si appalesa legittimo, posto che un mero errore formale, come quello di specie, non può assurgere a causa di esclusione in assenza di una norma espressa che preveda una così grave sanzione, pena la violazione del principio di legalità. (Nulla poena sine lege previa)

L'Associazione risulta aver rispettato procedure, modalità e termini di presentazione della istanza e, tuttavia, le è stata negata la iscrizione non per l'assenza di un requisito o per una delle cause indicate nella circolare n° 30/E del 22.5.200, ma per errore materiale scusabile cui poteva porre rimedio - motu proprio - lo stesso ufficio nel rispetto degli innovativi principi fissati nell' leggi 241/90 e 212/2000 che fanno obbligo all'Amministrazione di acquisire d'ufficio notizie, informazini e atti reperibili presso le Amministrazioni medesime.

Né risulta legittimo l'ulteriore diniego opposto alla domanda di



COPIA
ESCLUSIVAMENTE



rettifica presentata a seguito della riapertura dei termini, atteso che la proroga ex art. 42 della legge 30.12.2008 n° 2007 è stata disposta proprio per consentire l'integrazione di documentazione o correzione di errori in relazione a domande regolarmente e tempestivamente presentate come quella in esame.

Donde la conferma della impugnata sentenza.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio tenuto conto, comunque, dell'errore del contribuente e della sua incidenza sull'operato dell'ufficio.


P.Q.M.

La CTR Puglia XIV Sez. nella p.u del 4.11.2011 rigetta l'appello.

Spese compensate.

Bari, 4.11.2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



RILASCIATA
TE PER USO STUDIO

REGIONALE -
BARI -